

DOMANDE SISMA DANNI LIEVI

- 1) Qual è la procedura per richiedere sopralluogo AeDES di edificio con esito scheda B prima del 30.10.2016? Per gli edifici con esito B dopo 30.10.2016?
- 2) La domanda di contributo, con relativo progetto, non può essere presentata prima della notifica della FAST/AeDES. E se tale notifica non avvenisse entro il 31.07.17, data di scadenza di presentazione per DANNI LIEVI, come bisogna comportarsi?
- 3) Il proprietario che aliena l'u.i. prima di 2 anni (esclusi i casi noti) dalla ultimazione dei lavori perde il contributo: questa norma dell'art. 11 c. 2 Ord. 19/2017 modifica quanto diceva l'art. 6 c. 10 D.l. 189/2016 (si poteva alienare appena completati i lavori) solo per quanto riguarda la ricostruzione pesante o anche per i DANNI LIEVI Ord. 4/2016?
- 4) Per lavori Ord. 4/2016 (DANNI LIEVI) sono ammesse a contributo le spese professionali di amministratori di condominio o di delegato in caso di più proprietari? Se sì in che misura?
- 5) "Alla luce dell'art. 3 co.3 dell'Ordinanza 19 del 07/04/2017 è possibile inoltrare all'Ufficio Speciale Ricostruzione domanda per definire un livello operativo maggiore di quello dichiarato nella Scheda Aedes. Vorrei capire la tempistica di tale procedura, in quanto il passaggio da un LO a un L1, comporta scadenze completamente diverse di presentazione dei progetti. (scadenza 31 luglio 2017 per interventi LO)"

- 6) Esiste una simbologia specifica per il rilevamento del danno? O si può usare una simbologia personalizzata?
Le prescrizioni imposte dalle carenze (alfa e beta) devono essere oggetto di verifiche numeriche e/o grafiche o è sufficiente l'asseverazione del rispetto?
- 7) Nel caso di interventi su chiese danneggiate dagli eventi sismici con la finalità della ripresa dell'esercizio del culto, di cui alla Ordinanza n. 23 de/5/5/2017, nel caso di miglioramento sismico si possa derogare da/limite del 60-80% di sicurezza sismica di un edificio nuovo come disposto dall'articolo 3 della Ordinanza n. 19 del 7/4/2017? . La succitata Ordinanza n. 19 del 7/4/2017 parla di classe uso II, le prescrizioni valgono anche per la classe d'uso III?
- 8) Il livello operativo LO (specificato nell'ordinanza 12) applica dei costi parametrici (tab 5 ordinanza 12) diversi da quelli specificati nell'ordinanza 8 (allegato 1). Quali andrebbero applicati?
- 9) Il livello operativo LO (specificato nell'ordinanza 12) è accessibile con quale scheda AEDES? Specifico meglio: nell'ordinanza 12 viene detto come agire nel caso di schede AEDES B e C (art.2 comma 4) e viene detto che gli edifici devono aver subito comunque danni gravi, quindi andrei nel livello LI. Dovrei avere una scheda AEDES con esito D o E per poter applicare il livello LO?
- 10) Per il ripristino delle agibilità che riguardano un edificio con diverse unità immobiliari. Il caso in esame è un edificio (aggregato non riconosciuto dal comune di appartenenza) nel quale sono presenti 3 unità immobiliari: 2 appartamenti già dichiarati inagibili (Ordinanza di temporanea inagibilità e scheda AEDES n. 005 del 13/11/2016;

Ordinanza di temporanea inagibilità e scheda AEDES n. 005 del 24/03/2017) ed uno agibile (Esito di agibilità scheda AEDES n. 004 del 11/11/2016). I tre appartamenti sono perimetrati da murature portanti che delimitano un "aggregato" ed hanno in comune murature portanti di spina. Sono state fatte 3 schede AEDES diverse mentre nella realtà si doveva farne solo UNA vista la tipologia dell'edificio. In qualità di tecnico incaricato dai condomini, posso fare una nuova scheda AEDES invalidando le altre 3 schede già fatte? E come devo procedere? vorrei approfittare dell'occasione per ampliare la richiesta di risposte anche all'ordinanza 12 del 09/01/2017.

11) Mi sono concentrato sull'art.10, §2, lettera c dove "il professionista è obbligato ad assicurare la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi alla ricostruzione post-sisma 2016 con l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività e per ogni pagamento si deve far riferimento al CUP assegnato ai lavori", che rappresenta un inutile aggravio di costi per noi tecnici impegnati nelle attività di ricostruzione (non possiamo avere terzisti - specificatamente negato dalle precedenti ordinanze). Ho forti dubbi di legittimità anche sull'inserimento nel contratto con un cliente, del numero progressivo di incarichi raggiunti e degli importi raggiunti nei precedenti incarichi (sempre art.10, §2, ma lettera b), i quali rappresentano dati riservati di ciascuno di noi, dei quali non deve essere interessato il committente, e dove il controllo è possibile direttamente dal sistema MUDE, nel quale sono inseriti i dati e le pratiche da ciascun professionista.

12) Per un edificio con livello di danno modesto/nulla, i cui proprietari vogliono effettuare interventi di rinforzo locale ai sensi dell'Ordinanza del Commissario del 14.12.2016, devo fare riferimento alle soglie di miglioramento previste dal DM 477 del 27.12.2016?

13) Ordinanza 4 art.2 comma 5 lett.c); Ordinanza 13 art.5 comma 3 lett. C); Ordinanza 19 art.10 comma 6. Ognuno di questi riferimenti di norma attiene alla richiesta regolarità urbanistica ed edilizia (ancorché paesaggistica, se del caso, e sismica) per poter accedere al finanziamento per le necessarie opere di ripristino del danno. Tale verifica di regolarità deve ragionevolmente essere eseguita a cura del tecnico incaricato a monte della progettazione degli interventi di riparazione in quanto, in caso contrario, si rischierebbe di eseguire un corposo lavoro di rilievo, progettazione e computazione delle opere totalmente inutile per l'improcedibilità della domanda. L'esito della verifica dovrà poi condurre a giudicare l'immobile di cui trattasi regolare, parzialmente abusivo o totalmente abusivo, considerando poi che per quelli parzialmente o totalmente abusivi sarà da valutare la possibilità o meno di sanatoria offerta dalle norme; e tale verifica, per esperienza, non potrà mai essere condotta con la documentazione dell'immobile in possesso dei proprietari che è di regola insufficiente se non addirittura nulla. D'altro canto eseguire l'accesso agli atti presso i rispettivi comuni di appartenenza degli immobili in questo momento è procedura assai lunga o impossibile, anche a causa dell'inagibilità delle strutture comunali. Si richiede quindi quale strategia porre in atto per aggirare questo problema oggettivo pur nel rispetto delle disposizioni di norma e quindi nella certezza dell'accoglimento della domanda di contributo, quanto meno dal punto di vista dello stato urbanistico dell'immobile.

- 14) Onde evitare di incorrere in numerose richieste di integrazione o chiarimento da parte degli organi preposti all'istruttoria e verifica delle domande di contributo sarebbe possibile predisporre uno schema tipo di progetto con elenco dei documenti e degli elaborati minimi di cui esso debba essere composto?
- 15) Nell'ordinanza 20 Allegato B punto 1 - 1. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali, nel caso di unità immobiliari a destinazione produttiva si attua una riduzione ovvero il costo parametrico è pari al 70% di quello destinato alle abitazioni.
Al punto 2 edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi (alberghi, agriturismi, etc) Il costo ammissibile è determinato come per gli edifici di cui al punto 1 senza le riduzioni per superfici crescenti ed applicando gli incrementi di cui all'articolo 3 dell'ordinanza. Tutto ciò comporta una riduzione del contributo per tutte quelle situazioni in cui esiste un negozio nel centro storico, di piccola metratura che insiste su un edificio in muratura 2/3 piani: piano terra negozio, piano primo abitazione. Ciò crea notevole svantaggio per chi ha piccola attività commerciale.
- 16) C'è il vincolo di parentela tra committente e impresa esecutrice dei lavori? C'è il vincolo tra progettista e committente?
- 17) Nell'ambito della progettazione si osserva quanto sia poco aderente alla realtà locale il prezzario del cratere. Spesso deficitario di voci indispensabili, prezzi a volte esagerati a volte ridicoli. Inoltre formalmente si rilevano i seguenti errori:
- Nelle note iniziali è riportato: *nei prezzi esposti nei capitoli del prezzario non sono mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie di lavoro in oggetto se non quelli che, da sempre,*

sono stati considerati come inclusi nelle spese generali; ... quelli da sempre relativi... a parere dello scrivente sono i cosiddetti costi aziendali che nulla hanno a che fare con i costi della sicurezza inclusa (dlgs 81/2008) o della sicurezza aggiuntiva (LR 33 Dicembre 2008).

- In assenza di voci congrue nel prezzario cratere, sembra assurdo dover fare A. prezzi, quando abbiamo il prezzario Marche 2016 (agg. Dicembre 2016) comprensivo di A. Prezzi. Fare le analisi comporta la perdita del fondamento che fa nascere il prezzario cratere cioè avere uniformità di costi. L'analisi del prezzo redatta da due progettisti diversi non potrà mai coincidere. Si potrebbero usare le voci del prezzario Marche antepoendo al codice del regionale P_01, P_02, P_03.... In modo da renderli riconoscibili e allegando le A. Prezzi, almeno quelle redatte.
- Nelle voci del prezzario per i capitoli da A a E devono essere inseriti costi della sicurezza inclusa; anche qui per avere un dato comune per tutti i progettisti, bisogna provvedere alla loro stima; in assenza di tale dato, si potrebbe suggerire ai progettisti (che lavorando un po' di più) potrebbero andare a prendere l'incidenza della sicurezza dal prezzario marche 2016 per lavorazioni analoghe. Tale aspetto si ritiene debba esser sancito da qualche circolare; si pensi ad un eventuale incidente in cantiere con costi della sicurezza calcolati in modo non adeguato? Chi risponde il CSP CSE o chi ha redatto il prezzario? Oppure per i capitoli da A ad E inserire una aliquota percentuale in base ai lavori; così si uniformerebbe il comportamento di chi progetta e di chi controlla.
- Lo scorporo della sicurezza nel QTE comporta che ad oggi tutte le voci ricadenti nel capitolo F debbano essere scorporate; questo aspetto comporta che gli oneri non soggetti al ribasso sono molto

alti. Inoltre finchè non si chiarisce la sicurezza degli altri capitoli si rischia di non ottemperare al Dlgs 81/2008.

- 18) Nell'ambito del rifacimento delle tamponature interne, quando si interviene su un bagno si devono demolire i rivestimenti e ripristinarli. E' necessario a volte inserire anche la pavimentazione quando non si ha materiale simile a quello rimosso. L'eventuale non compensazione del ripristino della sola nuova pavimentazione comporta un danno estetico non indifferente. Sono finiture coordinate; pertanto nel bagno come in altri ambienti dove sia palese che il danno ha compromesso parte del rivestimento non ripristinabile se ci sono porzioni connesse devono essere riconosciute, pena la svalutazione del bene.
- 19) Nell'ambito del rifacimento di tramezzature interne lesionate, esse possono subire modifiche planimetriche) in parte possono non esser realizzate? Se si realizza un tramezzo ulteriore a carico del committente?
- 20) Qualora si hanno solo danneggiamenti alle parti non strutturali, ma si evidenziano delle carenze, ad esempio, tetto spingente, assenza di cordoli...che possono dare atto a cinematismi di ribaltamento e/o lesioni sulla muratura portante, si possono inserire catene al fine di ridurre le vulnerabilità dell'edificio?
- 21) Il livello di finiture deve essere ripristinato con le stesse caratteristiche e pregio dello stato precedente? Ovvero se ho un pavimento/rivestimento di pregio come ne tengo conto nei costi?
- 22) Quali sono le differenza tra B e L0? Sono uguali tranne per le scadenze?

- 23) Nel caso di una B, in presenza di solai "flessibili", su muratura di pietrame, ridurre le vulnerabilità si progettare il rifacimento di un solaio per conferire la caratteristica di impalcato rigido e verificando i cinematismi locali? Nel caso di non verifica statica del solaio esistente si può rinforzare?
- 24) Dove sta scritto che il progetto per la riparazione dei danni lievi (delle B) non è compreso nel calcolo dei trenta incarichi?
- 25) Se non viene presentato il progetto danni lievi entro il 31/07/2017 si può rientrare presentando progetto con livello operativo minore dell'ordinanza 19?
- 26) Considerando le ordinanze di inagibilità emesse a novembre / dicembre 2016, i termini non possono farsi decorrere visti gli eventi sismici del Gennaio 2017 e le enormi nevicate. Molto spesso il committente zelante o il professionista hanno eseguito nuovi sopralluoghi riscontrando molto spesso aggravamenti (q.ta slmm 800/900 m). Si può inserire in relazione che sono stati svolti ulteriori sopralluoghi? Inoltre la scadenza di luglio 2017, sembra assurda considerando le verifiche ancora da svolgere? E' perentoria? A seguito di istanza da parte di qualche comune in merito alla segnalazione di sopralluogo oltre la scadenza di marzo 2017 è stata data risposta affermativa perché il termine non era perentorio. Si conferma tale affermazione?
- 27) Il calcolo della parcella deve essere redatto sull'importo dei lavori. Come nei LLPP, visto che qui trattasi di finanziamenti pubblici.
- 28) Le b sono esenti dal cumulo dei 30 incarichi?

- 29) Scheda fast dell'edificio con esito *inutilizzabile*; poi scheda del professionista con inagibilità parziale C; tutti i proprietari sono fuori di casa, chi comunica alla parte che può rientrare ufficialmente nella abitazione?
- 30) Aedes da rivedere fatta da dicomac ; la domanda con perizia asseverata va inoltrata al comune?
- 31) Come si compensano le indagini sui materiali? Nessun laboratorio le svolge senza esser pagato.
- 32) Assenza di conformità urbanistica come procedere?
- 33) Assenza di conformità strutturale come procedere?
- 34) Due edifici con danni leggeri fanno parte di un aggregato dove altri edifici hanno danni gravi; il progetto unico segue l'iter dei danni leggeri (ord. 4 e 4) o quello dei danni pesanti (ord. 19)?
- 35) Si chiede all'USR di specificare quali interventi sono compatibili con quelli elencati nelle NTC 2008 (e circolare esplicativa) con riferimento al punto 8.4.3 INTERVENTO LOCALE così da definire quali sono compatibili con ordinanza e quindi con il contributo.
- Esempi:
- intervento con catene congiuntamente a rinzaffo e/o stuccatura dei giunti, iniezioni cementizie su intero pannello murario soggetto a cinematismo;
 - estensione dei placcaggi con fibre, reti metalliche etc.. per recupero delle lesioni presenti

- cerchiatura con cordoli o pseudo cordolo (profilati metallici, fibre, ...) su quanti impalcati possono essere considerati ammissibili ai fini dell'intervento locale
-

36) Gli interventi di messa in sicurezza, a termine di norma, potranno essere inseriti nel finanziamento al momento dell'approvazione.

Nel caso di anticipo delle somme da corrispondere da parte dei committenti, ci sono procedure specifiche da attuare ai fini del rimborso?

37) Come si deve procedere per la testimonianza dell'avvenuto pagamento alla ditta ed ai professionisti che hanno eseguito l'opera?

38) Nel caso di AeDES che prevedono inagibilità temporanea o parziale (danni leggeri) superabile attraverso prescritte opere di pronto intervento che si configurano come riparazione locale del danno è possibile attuare tali provvedimenti sulla base di ordinanza sindacale di messa in sicurezza?

39) Unità immobiliari oggetto di lavori in corso di esecuzione alla data dell'evento sismico che sono in possesso di precedente agibilità sono ammesse a finanziamento? Qualora il caso del punto precedente sia inerente una unità immobiliare compresa all'interno di un condominio come ci si regola?

40) Per procedere con le "E" dobbiamo attendere che il Comune effettui prima la definizione delle aree soggette a microzonazione, in quanto potrebbe essere (il progetto) al suo interno oppure no?

41) Si richiede un chiarimento circa l'interpretazione della soglia da non superare nel caso di definizione intervento lieve di una struttura in c.a. L'allegato 1 per l'individuazione della soglia di danno lieve, per tali strutture infatti, recita:

"Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifi ci dichiarati inagibili temporaneamente o parzialmente secondo la procedura AeDES, oppure non utilizzabili a seguito della procedura speditiva approvata dalla protezione civile, che non supera le condizioni di seguito definite: lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a millimetri 2, per un'estensione $\geq 30\%$ delle tamponature, ad un qualsiasi livello; presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un'estensione $\geq 20\%$ ad un qualsiasi livello."

Domanda: se l'estensione per il danno minimo ad esempio per lesioni passanti, può essere maggiore del 30% fino al 100% (non è posto un limite) allora quando questo danno diventa grave? Stessa cosa per lo schiacciamento delle zone d'angolo...Dall'allegato sembrerebbe che i danni ai tramezzi siano sempre riconducibili a danno minimo.

42) In caso di richiesta della rivalutazione di scheda AeDES / FAST quanto tempo è dato al proprietario per poter richiedere al tecnico una perizia asseverata da inoltrare al CCR / COC / USR?

43) Succede che schede AeDES hanno classificato le pertinenze, costituite da edifici indipendenti dalle abitazioni, come inagibili pur avendo le relative abitazioni agibili. Come ci si deve comportare con tali casi?

- 44) Il prezzo unico per il sisma non include molte voci di lavorazioni che usualmente sono largamente impiegate negli interventi di ricostruzione leggera, quali per esempio le FRCM,.
In questo caso possono essere desunte dagli ordinari prezziari Ufficiale Regionali ed utilizzati senza eseguire specifica analisi prezzi?
- 45) In caso di intervento soggetto alla procedura della ricostruzione leggera è ammessa la facoltà del committente di effettuare un intervento di livello superiore a quello strettamente ammissibile a contributo (ad esempio miglioramento invece di intervento locale per la ricostruzione leggera, oppure adeguamento invece di miglioramento per la ricostruzione pesante) accettando di avere una parte di acollo nei costi di intervento compresi gli eventuali oneri tecnici? Quale è la procedura effettiva da adottare in tali casi?
- 46) Verrà dato riscontro ai tecnici degli esiti dei controlli sulle schede AEDES e relative perizie inoltrate all'USR? Se sì, con quali modalità e tempi?
- 47) In edifici con struttura portante in muratura con danno lieve che consiste nella quasi totalità delle tramezzature interne lesionate e in alcune piccole lesioni alle murature portanti. Si chiede se gli interventi di ripristino su tali elementi divisorii sono da considerarsi opere strutturali o meno?
- 48) Nei casi di problematiche connesse con l'impossibilità, in tempi brevi, di accertare la conformità urbanistica degli immobili (indisponibilità archivi,) il tecnico come si deve regolare in relazione alla specifica richiesta della piattaforma informatica MUDE? Nel momento in cui si accertano lievi difformità quale procedura è più celere per sanarle?

- 49) Ai fini della formazione del consorzio è possibile anticipare le scelte di attuazione del Comune per la definizione degli aggregati?
- 50) Si chiede di specificare, allo stato attuale, le limitazioni nell'assunzione degli incarichi AeDES, interventi lievi, interventi gravi, completi e/o parziali che un singolo professionista, RTP, Studio Associato, etc... può assumere
- 51) Ai fini della definizione della proprietà singola rispetto al valore generale nel caso di consorzi / condomini cosa si deve assumere a livello di parametro (superfici, rendite, millesimi, ...)?
- 52) Quando è necessaria la costituzione del consorzio ai fini degli interventi di ricostruzione?
- 53) All'interno della zona rossa, in presenza di un edificio isolato con danni lievi si può attualmente procedere con la presentazione della relativa pratica di ripristino?
- 54) Nel caso di edificio con danno assimilabile a livello operativo "L1" può il proprietario con esplicita dichiarazione di volontà intervenire secondo le modalità del livello inferiore "L0" e quindi attuando interventi locali (ordinanze 4 e 8)?
- 55) Con riferimento ai compensi tecnici previsti dal c. 5 in 12,5% fino a 500.000 Euro, 10% fino a 2.000.000 ed oltre il 7,5% si ritiene che vada applicata la modalità per scaglioni progressivi così come si applica nel caso delle Opere Pubbliche anche in conformità ai recenti orientamenti dell'ANAC.

- 56) E' confermato che il compenso professionale è basato sull'importo dei lavori già ribassati in sede di aggiudicazione della gara di appalto?
- 57) L'edificio relativo a Casa di Riposo di proprietà privata riconosciuta formalmente come attività da parte degli Enti preposti rientra nella casistica prevista dall'art. 14 c. 1 lettere c del Decreto 189?
- 58) Gli edifici ammessi a contributo a seguito degli eventi sismici del 1997 che non sono ancora stati finanziati e che alla data odierna hanno subito aggravamento dei danni per effetto dei nuovi eventi sismici del 2016 vengono ammessi alle procedure di ricostruzione ai sensi delle ordinanze del commissario 2016/2017?
- 59) L'ARTICOLO 1 dell'ordinanza 4 recita: *"Le disposizioni della presente ordinanza si applicano.....limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, con danni lievi"* E' possibile applicare l'ordinanza anche ad immobili ad uso produttivo sfitti alla data del sisma e ad immobili sede di associazioni culturali e sportive, onlus, fondazioni, organismi di diritto privato di varia natura? Se no, quali sono gli strumenti normativi per la riparazione dei danni in tali immobili?
- 60) L'ARTICOLO 2 dell'ordinanza 4 recita: *3. Nella comunicazione devono inoltre essere individuati: a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza; b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta*

Come bisogna comportarsi nel caso in cui uno o due ditte invitate a presentare offerta declinino l'invito? E' possibile aggiudicare anche in caso di una sola offerta pervenuta oppure occorre richiedere ulteriori preventivi?

Si fa presente che l'indicazione dell'impresa preliminarmente alla concessione del contributo risulta contrario ai principi di efficienza in quanto:

- a) a seguito dell'istruttoria il progetto ed il computo metrico potrebbero variare sensibilmente quindi l'impresa potrebbe essere stata selezionata su un progetto diverso da quello che andrà poi a realizzare;
- b) ci può essere uno sfasamento temporale notevole tra l'istanza e l'inizio dei lavori per cui le imprese potrebbero revocare la propria disponibilità e le condizioni offerte;

“le imprese siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. “

Tale prescrizione risulta particolarmente gravosa per le imprese locali, nel sisma dell'Emilia la SOA veniva richiesta per lavori di importo superiore a 258.000,00 euro. Si richiede di procedere in analogia

5. Alla comunicazione devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto-legge e in particolare dell'art. 8:

iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto disposto dal punto 8.4.3 delle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008; v. computo metrico estimativo dei lavori di

riparazione con rafforzamento locale nonche' di realizzazione delle finiture connesse e delle eventuali opere di efficientamento energetico, redatto sulla base del prezzario unico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Sovente edifici lontani dall'epicentro presentano un livello di danneggiamento lieve ma vulnerabilità elevate. Sarebbe opportuno poter intervenire, nei limiti del costo parametrico convenzionale a mq, con interventi di miglioramento sismico, onde evitare che l'immobile si danneggi nuovamente al prossimo evento sismico (copione già vissuto con gli immobili riparati alla meno peggio con il DCD 121/97)

Si richiede una modifica legislativa volta all'utilizzo delle voci del prezzario Marche senza analisi prezzi nel caso di lavorazioni non previste nel prezzario unico del cratere.

Si richiede di poter stimare i costi della sicurezza intrinseci alle lavorazioni mediante stima dell'incidenza percentuale e non tramite analisi prezzi.

c) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non e' totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici;

Molti comuni hanno gli archivi inagibili ed inaccessibili; non è possibile richiedere ai progettisti un'autocertificazione in merito alla conformità urbanistica. Come può procedere un progettista se non è materialmente in grado di verificare i precedenti edilizi e la conformità urbanistica?

Come occorre procedere in caso di istanze di condono edilizio non ancora definite? Uno dei documenti necessari per il rilascio dei titoli in sanatoria è la certificazione di idoneità statica, non rilasciabile ovviamente per immobili inagibili. Come è possibile effettuare una sanatoria art-36 DPR 380 in presenza di violazioni alla normativa sismica che hanno anche conseguenze penali? E' possibile intervenire con una normativa speciale dedicata che affronti in maniera organica la tematica della sanatoria delle difformità edilizie e strutturali? Preciso che non si tratta di voler premiare comportamenti scorretti e finanziare superfici abusive, si tratta di disporre un range di sanabilità per interventi minimi non affrontabili con strumenti ordinari

- 61) Si nella tabella 3 di individuazione delle carenze per le strutture in muratura, è considerata la presenza di muratura portante ad una testa con spessore minore/uguale di 15 cm solo nella parete perimetrale. In più di un fabbricato si rileva che sono presenti muri portanti di spina, quindi interni, con lo spessore suddetto, anche con 2 elevazioni: perchè non è considerata carenza strutturale?
- 62) In merito agli edifici classificati come classe di agibilità B, quindi danni lievi, in merito ad eventuali abusi presenti sullo stesso l'ordinanza 4 all'art. 2 lettera C viene solamente prescritto per il committente la necessità di una "dichiarazione auto-certificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici" cosa che viene poi confermata anche nell'allegato C dell'ordinanza 12.

Da quanto indicato sembrerebbe che per i danni lievi non vi sia necessità, prima della presentazione della domanda, di contributo di nessuna sanatoria al comune di appartenenza. Agli uffici ricostruzione sia di Ascoli sia di Teramo in merito a ciò però ho sempre risposte contrastanti. Vorrei capire di conseguenza se la mia interpretazione della norma è giusta.

63) Unico modo per definire entità di un danno e' in % del valore del bene utilizzando parametri definiti a priori per tipologie di edificio e di intervento (es: Lieve fino 10-20%; grave fino 50-60%...) E' indispensabile che si individui la tipologia strutturale per la ricostruzione dei centri storici (per me la muratura armata, legno, acciaio)

64) ORDINANZA 8, ARTICOLO 5 "Oltre agli interventi di riparazione e rafforzamento locale necessari per il ripristino dell'agibilità, sono ammesse a contributo secondo i criteri e parametri di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo del costo convenzionale, gli interventi che producono una riduzione della vulnerabilità dell'intero edificio (classificabili tra quelli di cui al punto 8.4.3 delle NTC08) nelle ipotesi di seguito indicate: [...]"

Dalla lettura del presente articolo si evince che:

- sono ammessi a contributo interventi di rafforzamento locale classificabili tra quelli di cui al punto 8.4.3 delle NTC08
- non è in alcun modo finanziato il miglioramento sismico.

Omettendo ogni commento sulla sconvenienza e inopportunità di tale scelta politica, si pone un serio dubbio sulla legittimità di IMPORRE per legge le scelte progettuali. Esiste infatti un'ampia casistica di edifici che, pur avendo subito danni lievi presentano un alto grado di vulnerabilità e, quindi, necessitano di miglioramento sismico.

L'articolo 5, di fatto, impone al Progettista di intervenire sul fabbricato mediante interventi di rafforzamento locale, limitando la libertà nelle scelte tecniche e progettuali. Per come è scritto l'articolo stesso, il progetto deve prevedere solo ed esclusivamente interventi locali o, qualora il Progettista dovesse optare per un intervento di miglioramento sismico (auspicabile oltre che preferibile), si aprirebbero due possibili scenari:

- il Progettista potrebbe inserire le opere finalizzate al miglioramento sismico nella stessa pratica di Richiesta di Contributo rischiando di fatto di azzerare la parte ammessa a contributo in quanto non sarebbe possibile separare le opere di rafforzamento locale da quelle di miglioramento globale;

- il Progettista si vedrà costretto a fare un progetto con soli interventi locali, il progetto andrebbe realizzato, il cantiere andrebbe chiuso e subito dopo riaperto per poter conseguire, con un'altra pratica, il miglioramento sismico; il secondo cantiere andrebbe a distruggere parte del lavoro precedentemente svolto e finanziato con soldi pubblici.

Si propone pertanto di riscrivere l'articolo come segue:

“Oltre agli interventi di riparazione e rafforzamento locale necessari per il ripristino dell'agibilità, sono ammesse a contributo secondo i criteri e parametri di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo del costo convenzionale, anche gli interventi di miglioramento sismico che producono una riduzione della vulnerabilità dell'intero edificio nelle ipotesi di seguito indicate: [...]”

- 65) Ordinanza 4 art. 2 comma 3 lett. b) Non può essere fatta una gara sulla base di un progetto non ancora approvato. Si può richiedere al più una attestazione di cantierabilità/fattibilità alle imprese prescelte.

- 66) Ordinanza 4 articolo 5 comma 1 Non si possono livellare i tempi di esecuzione solo sulla base della tipologia di intervento. Se necessario, andrebbero indicati dal tecnico sulla base della dimensione dell'edificio e/o importo delle opere.
- 67) Procedura per selezionare la migliore offerta della ditta (pec, buste chiuse, offerta economicamente più vantaggiosa, verbale di gara...) Inoltre visto che le prove devono essere svolte prima del progetto, chi le paga? Se le paga il committente gli verranno rimborsate?

*Elaborazione a cura della
Commissione Sisma
della Federazione Ordini Ingegneri Marche*